

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE DEI FIGLI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità degli interventi in materia di assistenza economica in favore dei figli riconosciuti da un solo genitore.

ART. 2

Beneficiari

È ammesso al beneficio il genitore, residente in Vercelli o in uno dei Comuni convenzionati per la gestione dei servizi socio-assistenziali, che da solo abbia riconosciuto il figlio all'atto della nascita o con atto posteriore.

Il contributo sarà erogato fino al compimento del sedicesimo anno di età del figlio per il quale è richiesto il contributo di cui al presente Regolamento e comunque fino a concorrenza della disponibilità di Bilancio.

ART. 3

Importo del sussidio e modalità di erogazione

Il sussidio previsto è di € 80,00 mensili per il primo figlio riconosciuto dal solo richiedente, erogato a trimestre posticipato ed in seguito a valutazione della documentazione di cui agli articoli successivi.

Qualora il genitore richiedente il sussidio presenti istanza per un secondo figlio, l'entità del contributo mensile per il secondo figlio è ridotta del 50%.

È ammessa la presentazione di sole 2 istanze per ogni genitore richiedente, in caso di ulteriore richiesta non verrà erogato alcun contributo.

ART. 4

Requisiti d'accesso

Per poter usufruire del sussidio economico, il genitore deve dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- riconoscimento del minore da parte del solo richiedente;
- ISEE ordinario inferiore o pari a € 6.000,00;
- residenza in Vercelli o in uno dei Comuni convenzionati per la gestione dei servizi socio-assistenziali.

ART. 5

Modalità di accesso

Il genitore deve presentare domanda al Settore Politiche Sociali e Sicurezza Territoriale del Comune di Vercelli tramite apposito modulo disponibile presso lo Sportello del Settore.

Coloro che acquisiscono per la prima volta lo status richiesto dal presente regolamento possono inoltrare istanza nel corso dell'intero anno.

Le richieste di rinnovo, invece, devono pervenire entro il 31 marzo di ogni anno.

Le richieste ammesse ad usufruire del sussidio saranno inserite in un apposito elenco sulla base dei requisiti di cui all'art. 4.

Per le nuove istanze di accesso al contributo (quelle per cui non si considera continuità con i trimestri precedenti) il contributo sarà erogato a partire dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Il richiedente, per l'ottenimento (o il rinnovo del beneficio economico), dovrà produrre la seguente documentazione:

- domanda per richiesta contributo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di nascita del minore e di riconoscimento da parte di un solo genitore;
- I.S.E.E. ordinario (DPCM 159/2013 e circolare INPS 171/2014);
- copia del codice fiscale del richiedente;
- copia documento di identità del richiedente in corso di validità.

Qualora il genitore non abbia compiuto il 18° anno di età, l'istanza per ottenere il sussidio deve essere presentato da uno dei suoi genitori.

ART. 6

Termine dell'erogazione del sussidio

L'erogazione del sussidio ha termine al verificarsi delle seguenti condizioni:

- emigrazione del genitore richiedente in un Comune non appartenente alla convenzione per la gestione dei servizi socio-assistenziali;
- raggiungimento del 16° anno di età del figlio per il quale è erogato il sussidio;
- adozione, legittimazione o riconoscimento di paternità/maternità del minore;
- mutate condizioni economiche che comportino attestazione ISEE superiore a € 6.000,00;
- ricovero del minore, in regime di residenza, presso un Istituto, con retta a carico del comune o di altri Enti Pubblici.

ART. 7

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente disciplina generale in materia di regolamentazione dei servizi negli Enti Locali.

.....